



Regione Umbria

AVVISO PUBBLICO DELLA REGIONE UMBRIA

Direzione Regionale Risorse finanziarie e strumentali.

Affari generali e rapporti con i livelli di governo

Servizio Affari generali della Presidenza, Politiche di genere e per le pari opportunità. B.U.R.

(Determinazione Dirigenziale n. del)

“Istituzione e gestione di nuovi Centri Antiviolenza e di Sportelli CAV presso i Comuni e/o le Aziende sanitarie, per il sostegno e supporto a donne, sole o con figli minori, vittime di violenza maschile”.

Premesso che

- Qualsiasi forma o grado di violenza contro le donne costituisce una violenza di genere oltre che una violazione dei diritti umani e dell'integrità della persona;
- La Convenzione di Istanbul dell'11 maggio 2011, costituisce il primo completo strumento internazionale, giuridicamente vincolante, a tutela delle donne contro qualsiasi forma di violenza. L'articolo 7 della Convenzione, infatti, richiede agli Stati "l'adozione di misure legislative e di altro tipo necessarie per predisporre attuare politiche nazionali efficaci, globali e coordinate, comprendenti tutte le misure adeguate destinate a prevenire e combattere ogni forma di violenza" (Convenzione di Istanbul, art. 5, comma 2) al fine di fornire una risposta globale alla violenza contro le donne;
- Con la Legge 119/2013 è stato introdotto il vincolo di redazione di un Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di potenziamento delle forme di sostegno e supporto alle donne vittime di violenza e ai loro figlie/i;
- Con il D.P.C.M. del 25 novembre 2016 "Ripartizione delle risorse del «Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità» 2015-2016, di cui all'articolo 5 -bis, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito nella legge 15 ottobre 2013, n. 119" sono state assegnate alle Regioni risorse per il sostegno e l'ampliamento dei servizi di contrasto della violenza di genere;
- La Regione Umbria con la Legge del 25 novembre 2016, n. 14 "Norme per le politiche di genere e per una nuova civiltà delle relazioni tra donne e uomini" ha inteso rafforzare le disposizioni per contrastare la violenza e le forme di discriminazione promuovendo un Sistema regionale dei servizi di contrasto della violenza di genere e operando secondo i principi previsti dalla Convenzione di Istanbul;
- In Umbria è attivo dal 1989 il Servizio Telefono Donna del Centro per le pari opportunità (Ente dotato di personalità giuridica, previsto nello Statuto regionale, attualmente normato dalla L.R. 6/2009) che, ai sensi dell'art. 35, comma 4 della L.r. 14/2016, svolge attività e funzioni dei Centri antiviolenza;
- Dal 2014, a Terni e a Perugia, sono attivi due Centri antiviolenza di tipo residenziale, operanti h 24, 7 giorni su 7 e due Case Rifugio. Sempre nel 2014 il Punto di ascolto di Orvieto, acquisendo i requisiti previsti, è diventato un vero e proprio CAV.
- La costituzione dei Centri antiviolenza residenziali e l'incremento delle Case rifugio hanno consentito di fornire servizi specializzati alle vittime di violenza, di qualificare ed ampliare il sistema regionale dei servizi anche su base territoriale avendo comunque a cuore, vista la



Regione Umbria

crescente scarsità delle risorse, la sostenibilità organizzativa e finanziaria nel tempo degli interventi.

- Con DGR n. 330 del 23/03/2015, è stato promosso e sperimentato, in Umbria, il servizio di “Codice rosa”, nei Pronto Soccorso degli Ospedali di Perugia, Terni, Città di Castello, Foligno, Spoleto ed Orvieto.
- Tra il Governo, le Regioni, è stata sancita dalla Conferenza Unificata in data 27 novembre 2014 l’Intesa che ha individuato i requisiti minimi necessari che devono possedere i Centri antiviolenza e le Case rifugio;
- La Regione, con D.G.R n. 242 del 07/03/2016, ha preso atto dell’Intesa e ha riconosciuto i Centri antiviolenza e le Case rifugio dell’Umbria presenti nel territorio regionale;
- Il “Programma regionale di prevenzione e contrasto della violenza di genere per l’anno 2017” tra i vari interventi programmati, prevede di facilitare l’emersione del fenomeno e la messa a disposizione delle donne di servizi più facilmente accessibili attraverso:
 - Un’articolazione diffusa dei CAV nel territorio regionale con l’apertura di sportelli che faranno riferimento ai CAV esistenti e collocati presso i Comuni e/o le Aziende sanitarie di competenza;
 - L’avvio di nuovi CAV non residenziali nelle zone sociali attualmente non sedi di Centri antiviolenza regionali.

Art. 1 Finalità e linee di intervento.

La Regione Umbria intende promuovere l’attuazione di interventi progettuali, articolati in distinte Linee di intervento, finalizzati a dare attuazione al Programma Regionale di prevenzione e contrasto della violenza di genere – Anno 2017 (consultabile sul sito all’indirizzo: <http://www.regione.umbria.it/la-regione/pianificazione-degli-interventi>)

Le linee di intervento individuate per il presente avviso sono:

- **Linea di intervento A): Apertura di nuovi Centri antiviolenza nel territorio regionale**
- **Linea di intervento B): Apertura di sportelli CAV**

Art. 2 Risorse finanziarie programmate

Alla realizzazione degli obiettivi di cui all’art. 1 è destinato un finanziamento complessivo pari ad Euro 53.606,00 a valere sulle risorse trasferite con il DPCM del 25 novembre 2016 “Ripartizione delle risorse del «Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità» 2015-2016, di cui all’articolo 5 -bis, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito nella legge 15 ottobre 2013, n. 119”, così ripartito:

Linea di intervento A): Apertura di nuovi Centri antiviolenza nel territorio regionale, € 45.000,00;

Linea di intervento B): Apertura di sportelli CAV, € 8.606,00.

La richiesta di contributo per ciascun progetto, della durata di dodici mesi, da gennaio a dicembre 2018, deve essere compresa entro il limite:

Linea di intervento A): Apertura di nuovi Centri antiviolenza nel territorio regionale, massimo € 15.000,00;

Linea di intervento B): Apertura di sportelli CAV, massimo € 4.303,00.

Dovrà essere garantita la funzionalità delle strutture (da intendersi sia in termini di destinazione che in termini di servizi offerti) per almeno 12 mesi dalla conclusione del progetto.



Regione Umbria

Qualora a chiusura del presente avviso si dovessero realizzare economie, su una o entrambe le linee, la Regione valuterà se assegnarle proporzionalmente ai progetti ammissibili esclusivamente per le attività di sensibilizzazione e di comunicazione dei nuovi servizi. La Regione si riserva di reperire eventuali ulteriori risorse per il finanziamento dei progetti ammissibili e non finanziabili con il presente avviso.

Art. 2 - Soggetti proponenti

Ai sensi dell'Art. 32, comma 2, della L.R. 14/2016¹, possono presentare domanda di finanziamento i **comuni capofila delle zone sociali**, obbligatoriamente associati con associazioni di donne operanti nel settore del sostegno e dell'aiuto alle donne vittime di violenza.

In particolare:

- con riferimento alla **Linea di intervento A)** "Apertura di nuovi Centri antiviolenza nel territorio regionale", sono esclusi tutti i comuni capofila delle zone sociali dell'Umbria già sede di Centri antiviolenza (Perugia, Terni, Orvieto). Le associazioni di donne che collaboreranno con il soggetto proponente devono avere i seguenti requisiti:
 - a) essere iscritte ai registri del volontariato o della promozione sociale o delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS);
 - b) avere nel loro statuto come finalità primarie la prevenzione e il contrasto della violenza degli uomini contro le donne ovvero dimostrare una consolidata e comprovata esperienza almeno quinquennale nell'impegno contro la violenza alle donne;
 - c) svolgere esclusivamente o prioritariamente attività di contrasto alla violenza di genere e di sostegno, protezione e assistenza delle donne vittime di violenza e dei/le loro figli/e coerentemente con quanto indicato con gli obiettivi della Convenzione di Istanbul;
 - d) aver maturato esperienze e competenze specifiche in materia di violenza contro le donne, che utilizzino una metodologia di accoglienza basata sulla relazione tra donne, con personale specificatamente formato sulla lettura della violenza contro le donne in un'ottica di genere.

- con riferimento alla **Linea di intervento B)** "Sportelli CAV", fermo restando che le associazioni coinvolte obbligatoriamente sono quelle che attualmente gestiscono i Cav esistenti riconosciuti dalla Regione Umbria con D.G.R. n. 242 del 07/03/2016:
 - per gli sportelli Cav presso i Comuni, sono esclusi i comuni capofila delle zone sociali dell'Umbria già sede di Centri antiviolenza (Perugia, Terni, Orvieto);
 - per gli sportelli presso le aziende sanitarie, possono partecipare tutti i comuni capofila delle zone sociali dell'Umbria obbligatoriamente in associazione con le aziende sanitarie del territorio di riferimento.

I proponenti si impegnano a costituirsi in ATS entro 30 gg. dall'approvazione del progetto, con l'indicazione sin dal momento della presentazione della proposta dei relativi ruoli dei partecipanti,

¹ I Comuni, in forma singola o associata, assicurano la gestione dei Centri antiviolenza e delle Case rifugio di cui al comma 1, ed eventualmente dei punti d'ascolto, mediante convenzioni con associazioni ed organizzazioni di donne iscritte ai registri del volontariato o della promozione sociale, e organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), che hanno come finalità ed attività primarie la prevenzione e il contrasto della violenza degli uomini contro le donne, l'adesione agli obiettivi della Convenzione di Istanbul, nonché abbiano maturato esperienze e competenze specifiche in materia di violenza contro le donne.



Regione Umbria

specificando il dettaglio della ripartizione delle attività e la ripartizione finanziaria.

I Comuni avranno funzione di capofila nelle forme associative e saranno i beneficiari formali del finanziamento regionale, oltre che responsabili degli adempimenti amministrativi connessi alla concreta realizzazione e gestione delle attività di cui al presente Avviso.

La realizzazione delle attività progettuali dovrà essere svolta esclusivamente dai costituenti le forme associative e non è ammesso l'affidamento delle attività medesime a soggetti terzi.

Le strutture possono avvalersi per servizi integrativi della collaborazione di operatrici volontarie o di tirocinanti.

Ciascun comune capofila di zona sociale potrà presentare un solo progetto e saranno valorizzati i progetti presentati per l'intera zona sociale.

Art.3 - Requisiti minimi obbligatori dei nuovi Centri antiviolenza

Ai sensi della l.r. 14/2016 i Centri antiviolenza sono strutture che erogano servizi specializzati con finalità di prevenzione e contrasto alla violenza di genere con azioni di sostegno e di protezione alle vittime e ai minori testimoni di violenza, che adottano una prospettiva di genere e valorizzano la pratica di accoglienza basate sulla relazione tra donne.

I centri antiviolenza definiscono e attuano il progetto e il percorso personalizzato di protezione e sostegno per la fuoriuscita delle donne dalla violenza provvedendo anche alla cura di eventuali minori a carico, nel rispetto dell'autodeterminazione della donna accolta.

Le donne sono accolte dai centri antiviolenza indipendentemente dalla loro residenza e a titolo gratuito.

I nuovi Centri antiviolenza devono possedere i seguenti requisiti:

a) Requisiti strutturali

- La struttura destinata a sede operativa del Centro antiviolenza, di seguito denominato "Centro", deve possedere i requisiti di abitabilità e deve essere articolata in locali idonei a garantire le diverse attività nel rispetto della privacy.
- Il Centro può articolarsi anche con sportelli sul territorio dove vengono svolte le diverse attività.
- Il Centro garantisce un'apertura di almeno 5 giorni alla settimana, ivi compresi i giorni festivi.
- Il Centro deve garantire un numero di telefono dedicato attivo 24h su 24, anche collegandosi al 1522.
- Il Centro deve aderire al numero telefonico nazionale di pubblica utilità 1522 e deve assicurare l'ingresso nella mappatura tenuta dal Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché l'iscrizione nell'apposito elenco previsto dalle norme regionali e/o autorizzazione in relazione a quanto previsto dalla normativa regionale.
- Il Centro adotta la Carta dei servizi, garantendo l'accoglienza con giorni e orari di apertura al pubblico in locali appositamente dedicati a tale attività.

Non è consentito l'accesso ai locali del Centro agli autori della violenza e dei maltrattamenti.

b) Requisiti organizzativi dei Centri antiviolenza

Operatrici

Il Centro deve avvalersi esclusivamente di personale femminile adeguatamente formato sul tema della violenza di genere.

Il Centro deve assicurare adeguate prestazioni di figure professionali specifiche, quali:

- assistenti sociali;
- psicologhe;



Regione Umbria

- educatrici professionali;
- avvocate civiliste e penaliste con una formazione specifica sul tema della violenza di genere ed iscritte all'albo del gratuito patrocinio.

Al personale del Centro è fatto esplicito divieto di applicare le tecniche di mediazione familiare.

Deve essere individuata inoltre, una responsabile del Centro.

Deve essere garantita la formazione iniziale e continua per le operatrici e per tutte le figure professionali ivi operanti e deve essere assicurata la partecipazione delle stesse alle iniziative formative realizzate dalla Regione e/o dal Centro per le pari opportunità regionale.

Servizi minimi garantiti

Nel rispetto della riservatezza delle utenti, il Centro deve garantire, a titolo gratuito, i seguenti servizi minimi:

- Ascolto: Colloqui telefonici e preliminari presso la sede per individuare i bisogni e fornire le prime informazioni utili;
- Accoglienza: Garantire protezione e accoglienza gratuita alle donne vittime di violenza a seguito di colloqui strutturati volti ad elaborare un percorso individuale di accompagnamento mediante un progetto personalizzato di uscita dalla violenza;
- Assistenza psicologica: Supporto psicologico individuale o anche tramite gruppi di auto mutuo aiuto;
- Assistenza legale: Colloqui di informazione e di orientamento, supporto di carattere legale sia in ambito civile che penale, e informazione e aiuto per l'accesso al gratuito patrocinio, in tutte le fasi del processo penale e civile, di cui all'art. 2, comma 1, della legge n. 119 del 2013;
- Supporto ai/alle figli/figlie minori, vittime di violenza assistita;
- Orientamento al lavoro attraverso informazioni e contatti con i servizi sociali e con i centri per l'impiego per individuare un percorso di inclusione lavorativa verso l'autonomia economica;
- Orientamento all'autonomia abitativa attraverso convenzioni e protocolli con Enti locali e altre Agenzie.

Percorso di uscita dalla violenza

Il percorso personalizzato di protezione e sostegno è costruito insieme alla donna e formulato nel rispetto delle sue decisioni e dei suoi tempi.

Il Centro si avvale della rete dei competenti servizi pubblici (art. 33, L.R. 14/2016) con un approccio integrato atto a garantire il riconoscimento delle diverse dimensioni della violenza subita sotto il profilo relazionale, fisico, psicologico, sessuale, sociali, culturale ed economico.

L'istituzione e il funzionamento della rete sono regolati dal Protocollo unico regionale di cui all'art. 31, comma 6 della L.R. 14/2016 e da protocolli specifici e dalle linee guida regionali.

Il Centro si attiene alle indicazioni nazionali per la valutazione del rischio.

Il Centro assicura collegamenti diretti con le Case rifugio, gli altri Centri antiviolenza esistenti sul territorio e le istituzioni presenti sul territorio (Servizi sociali, Tribunali ecc. ASL, scuole, Centri per l'impiego).

Obblighi dei Centri antiviolenza

Le associazioni che gestiranno i nuovi centri antiviolenza sono tenute ad aderire al Protocollo unico regionale di prevenzione e contrasto della violenza di genere nonché ad attenersi a quanto previsto dalla legge regionale n. 14/2016 e ai provvedimenti di attuazione. Con la sottoscrizione del Protocollo suddetto i nuovi Centri antiviolenza aderiscono alla Rete regionale di prevenzione e



Regione Umbria

contrasto della violenza di genere. L'apertura del Centro è subordinata al riconoscimento da parte della Regione da cui dipende anche l'inserimento nella rete nazionale del 1522.

I Centri antiviolenza svolgono attività di raccolta e analisi di dati e di informazioni sul fenomeno della violenza in linea con il Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere e con la normativa regionale.

La Regione Umbria, a tal fine, ha realizzato un sistema informativo denominato S.E.RE.N.A., che supporterà i processi anche dei nuovi Centri antiviolenza delle Organizzazioni e che implementa l'Osservatorio regionale sulla violenza degli uomini contro le donne.

Art.4 - Requisiti minimi obbligatori degli Sportelli CAV

Lo Sportello CAV è uno dei luoghi di accesso al Sistema regionale dei servizi di prevenzione e di contrasto alla violenza di genere. Lo sportello CAV è un'articolazione territoriale e funzionale dei Centri antiviolenza umbri riconosciuti dalla Regione Umbria con D.G.R. n. 242 del 07/03/2016.

4.a) Sportelli CAV presso i Comuni

Sono rivolti alle donne vittime di violenza con e senza figli minori.

Lo sportello CAV deve garantire:

- apertura minima di tre giorni alla settimana per almeno 9 ore
- Locale/i dedicati, anche all'interno di una struttura già operante per altri servizi sociali o comunque polivalente, al/ai quale/i non deve essere consentito l'accesso agli autori di violenza e maltrattamenti contro le donne. Tale struttura deve garantire la riservatezza della prestazione, un numero telefonico dedicato, una segreteria telefonica, un personal computer con stampante e connessione internet.

4. b) presso le Aziende sanitarie

Sono rivolti alle donne vittime di violenza con e senza figli minori che accedono ai servizi di pronto soccorso degli ospedali umbri. Tali sportelli sono rivolti a garantire un progetto di continuità assistenziale e di sostegno, con l'offerta di follow-up medico e di un intervento psico-sociale e legale, in stretta integrazione ospedale-territorio e a mettere le/gli operatrici/ori sanitari nella condizione di operare autonomamente, di cogliere una domanda inespressa e riconoscere ciò che le donne hanno scelto di nascondere, mimetizzando la violenza del partner dietro una più rassicurante dichiarazione di lesione da incidente occasionale. Curare in questi casi, infatti, richiede una competenza professionale che travalichi la scienza medica e coinvolga aspetti psicologici, sociali e legali.

Lo sportello CAV deve garantire:

- apertura minima di due giorni alla settimana per almeno 6 ore.
- Locale/i dedicati, anche all'interno di una struttura già operante per altri servizi sanitari o comunque polivalente, al/ai quale/i non deve essere consentito l'accesso agli autori di violenza e maltrattamenti contro le donne. Tale struttura deve garantire la riservatezza della prestazione, un numero telefonico dedicato, un personal computer con stampante e connessione internet.

Art. 5 - Modalità di presentazione delle domande e cause d'esclusione

I soggetti proponenti di cui all'art. 2 del presente Avviso che intendono presentare domanda di partecipazione per la realizzazione e gestione degli interventi, dovranno avvalersi, pena



Regione Umbria

l'esclusione, del "Modello A – domanda di partecipazione" allegato al presente Avviso e disponibile sul sito web della Regione Umbria www.regione.umbria.it sezione Avvisi al seguente indirizzo:

<http://www.regione.umbria.it/avvisi>.

Alla domanda dovranno essere allegati:

- Statuto, Atto costitutivo e Curriculum dell'associazione di donne operante nel settore del sostegno e dell'aiuto alle donne vittime di violenza;
- Curricula delle responsabili della gestione delle strutture e delle operatrici addette.

Le istanze dovranno essere inoltrate entro le ore 18,00 del 21 novembre 2017, unicamente via PEC al seguente indirizzo: regione.giunta@postacert.umbria.it.

Art. 6 - Modalità di erogazione

Per quanto attiene alle modalità di erogazione dei finanziamenti, le risorse saranno erogate come di seguito indicato:

- 75% del contributo assegnato ad avvenuta sottoscrizione dell'ATS e dietro specifica richiesta da parte del Comune capofila da presentarsi a partire da gennaio 2018;
- il restante 25% a conclusione delle attività e a seguito della presentazione di una relazione finale e della rendicontazione delle spese sostenute entro il 31 dicembre 2018. Tale documentazione dovrà pervenire entro e non oltre il 31 gennaio 2019.

Qualora le spese rendicontate ed effettivamente sostenute siano inferiori a quanto preventivato il contributo sarà rideterminato.

Art. 7 - Ammissibilità e rendicontazione delle spese

Sono considerate ammissibili a finanziamento le spese documentate (IVA inclusa) riguardanti gli interventi e connesse alle attività del progetto, riportate in sintesi al punto 3 del "modello A – domanda di partecipazione" secondo le percentuali previste per le rispettive linee di intervento.

Il soggetto beneficiario durante l'esecuzione del progetto può richiedere con istanza motivata alla Regione Umbria l'autorizzazione per adeguamenti finanziari/modificazioni progettuali che non alterino le impostazioni e le finalità del progetto valutato ed in ogni caso senza ulteriori oneri aggiuntivi per la Regione. Le variazioni compensative che non comportano uno scostamento eccedente il 20 per cento della singola macro voce di spesa non necessitano della preventiva autorizzazione della Regione fermo l'obbligo di comunicazione preventiva.

La realizzazione delle attività non potrà essere affidata a terzi ma dovrà essere realizzata direttamente dai soggetti che hanno presentato la domanda. E' pertanto espressamente vietata ogni forma di subappalto, anche parziale del servizio assunto, pena l'immediata risoluzione del rapporto.

Le ristrutturazioni, i recuperi e le manutenzioni straordinarie sono ammesse esclusivamente per interventi su immobili di proprietà pubblica e destinati alle medesime finalità e durata previsti dal presente avviso.

Saranno riconosciute soltanto le spese effettivamente sostenute. Non saranno ammesse le spese per le quali si abbia già fruito di altre misure di sostegno finanziario pubblico, sia esso nazionale e/o comunitario. Le spese sostenute dovranno essere coerenti con il piano finanziario presentato e dovranno essere regolarmente documentate e quietanzate in base alla normativa vigente.

Non sono in ogni caso ammissibili le spese del personale dipendente da organismi di natura pubblica.

Le spese sostenute dovranno essere debitamente documentate e rendicontate alla Regione.



Regione Umbria

Art. 8 - Cause di revoca, anche parziale, del finanziamento

Il finanziamento potrà essere revocato nei seguenti casi:

- mancata realizzazione degli interventi previsti;
- modifiche al programma non autorizzate;
- riscontrato caso di subappalto;
- mancanza dei requisiti previsti dal presente bando riscontrati in sede di controllo a priori e in itinere;
- mancata rendicontazione delle spese e dei flussi informativi.

Art. 9 - Criteri di valutazione delle proposte

La Regione, sulla base delle richieste pervenute, procederà all'individuazione delle istanze ammissibili e alla relativa stesura della graduatoria sulla base dei seguenti criteri di valutazione:

Criterio	Punteggio
Qualità della proposta progettuale (presentazione, descrizione del fenomeno a livello regionale, metodologia, pianificazione delle attività, organizzazione, risultati attesi, personale coinvolto)	45
Curriculum del soggetto gestore rispetto ad esperienze nella erogazione di servizi a favore di donne vittime di violenza di genere	30
Percentuale di cofinanziamento volontario delle spese	10
Progettazione di ambito sovracomunale	15
TOTALE	100

Saranno giudicati ammissibili i progetti che avranno conseguito un punteggio minimo di 60/100

Art. 10 - Nomina di una Commissione di valutazione

Per la valutazione delle proposte sarà nominata un'apposita Commissione con provvedimento del Dirigente del Servizio Affari generali della Presidenza, Politiche di genere e delle pari opportunità. BUR, formata da n. tre componenti competenti in materia. Le funzioni di segreteria possono essere attribuite anche a un soggetto diverso dai componenti la Commissione. La Commissione provvederà a redigere una graduatoria delle istanze ritenute ammissibili approvata con provvedimento del Dirigente del Servizio Affari generali della Presidenza, Politiche di genere e delle pari opportunità. BUR, pubblicata sul sito web della Regione Umbria.

Art. 11 - Durata e operatività

Il progetto dovrà svolgersi dal 1 gennaio 2018 al 31 dicembre 2018 e dovrà garantire il servizio previsto per almeno 12 mesi dalla conclusione del progetto.

I nuovi Centri anti violenza dovranno essere operativi entro il mese di settembre 2018.

Gli sportelli CAV presso i Comuni e presso le Aziende sanitarie dovranno essere operativi entro il mese aprile 2018.

Art. 12 - Responsabile del procedimento



Regione Umbria

Responsabile del procedimento relativo al bando in oggetto è il dott. Stefano Strona, Dirigente del Servizio Affari generali della Presidenza, politiche di genere e delle pari opportunità. B.U.R..